

Disegno di legge: "Modifiche alle leggi regionali 16 aprile 2002, n. 19, 11 agosto 2010, n. 21, 4 novembre 2011, n. 41, e 21 dicembre 2018, n. 47."

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Nell'articolo 37 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria), è abrogato il comma 2.
2. L'articolo 37**bis** della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:
 - a) al comma 2:
 - 1) nell'alinea, dopo la parola <<interventi>> sono inserite le seguenti: <<di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione>>;
 - 2) nella lettera a) sono soppresse le parole <<o riqualificare>>;
 - 3) nella lettera c) sono soppresse le parole <<, ove prevista la delocalizzazione,>>;
 - 4) nella lettera e) sono soppresse le parole <<, in caso di delocalizzazione,>>;
 - 5) nella lettera f):
 - 5.1) sono soppresse le parole <<in conformità al comma 3 dell'articolo 8>>;
 - 5.2) le parole <<che prevedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<qualora prevedano>>;
 - 6) è soppressa la lettera g-*bis*);
 - b) al comma 3 le parole <<o di ricostruzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di ricostruzione con delocalizzazione>>;
 - c) il comma 3**bis** è abrogato;
 - d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<8. Le misure premiali previste ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli incentivi volumetrici previsti da altre disposizioni di legge>>.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)

1. L'articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è così modificato:
 - a) nell'alinea, le parole <<nonché in deroga alle misure di salvaguardia definite dall'articolo 65 della legge regionale n. 19/2002 s.m. e i.>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente con riferimento ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati>>;
 - b) dopo la lettera h-*bis*), sono aggiunte le seguenti:
 - <<h-*ter*) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - h-*quater*) codice civile;
 - h-*quinquies*) legge 24 marzo 1989, n. 122;

h-sexies) Deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 1 agosto 2016 di approvazione del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica.>>;

2. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) per superficie lorda, la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie>>;

b) nella lettera e), sono soppresse le parole da <<, non>> fino a <<edilizia>>;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e-bis) per volume tecnico, i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico;>>;

d) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

<< f) per altezza lorda, la differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante; per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura>>;

e) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

<< g) per superficie utile, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre>>;

f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<< h) per centri abitati, le aree così come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP, 29 dicembre 1997, n. 6709/97>>;

g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

<< l) per superficie accessoria, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre; la superficie accessoria può ricomprendere, a titolo esemplificativo:

1) i portici e le gallerie pedonali;

2) i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;

3) le tettoie con profondità superiore a metri 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a metri 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;

4) le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo

piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;

5) i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a metri 1,80 ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;

6) i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

7) gli spazi o i locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

8) le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi; gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;>>;

h) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

<<n) per pertinenza, area o opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria>>;

i) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:

<<n-quater) per dotazioni territoriali, le infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale, previste dalla legge o dallo strumento urbanistico;

n-quinqies) per edifici circostanti ex DM n. 1444/68, quelli che si trovano intorno all'area oggetto d'intervento;>>.

3. L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nel comma 1, lettera a):

1) dopo la parola <<lorda>> sono aggiunte le seguenti:

<<,incrementata della superficie accessoria,>>;

2) sono soppresse le parole da <<Sono>> fino a <<edilizia>>;

b) nel comma 1, lettera b):

1) dopo la parola <<lorda>> sono aggiunte le seguenti:

<<,incrementata della superficie accessoria,>>;

2) sono soppresse le parole da <<Sono>> fino a <<380/01>>;

c) nel comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) su edifici ubicati all'interno dei centri abitati di cui

all'art. 3, comma 1, lettera h), in deroga secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, nonché, previa verifica delle dotazioni territoriali di cui alla lettera *n-quater*) dell'articolo 3, su edifici ubicati fuori dai centri abitati; sono consentite, altresì, la variazione del numero delle unità immobiliari e la variazione della destinazione d'uso tra le categorie residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso degli edifici ubicati all'interno dei centri abitati, nonché attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo II del medesimo DPR nel caso degli edifici ubicati fuori dai centri abitati;>>;

d) nel comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<< a-bis) per gli interventi realizzati su immobili di proprietà pubblica, l'utilizzo di tecniche e modalità costruttive sostenibili attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile)>>;

e) nella lettera k) le parole <<d.p.r.59/09>> sono sostituite dalle seguenti: <<Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,>>;

4. L'articolo 4bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nella rubrica sono soppresse le parole <<e l'efficienza energetica>>;

b) nel comma 1, dopo le parole <<lorda esistente>> sono aggiunte le seguenti: <<, incrementate di quella accessoria>>;

c) il comma 2 è abrogato.

5. L'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nel comma 2:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) su edifici ubicati all'interno dei centri abitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), in deroga secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, nonché, previa verifica delle dotazioni territoriali di cui alla lettera *n-quater*) dell'articolo 3, su edifici ubicati fuori dai centri abitati; è consentita la variazione della destinazione d'uso tra le categorie residenziale, turistico ricettiva, produttiva e direzionale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso degli edifici ubicati all'interno dei centri abitati, nonché attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo II del medesimo DPR nel caso degli edifici

ubicati fuori dai centri abitati;>>;

b) nel comma 3 la parola <<lorda>> è sostituita dalla seguente: <<utile>>, e la parola <<60>> è sostituita dalla seguente: <<38>>;

c) nel comma 4, alla lettera a-bis), le parole <<nel rispetto della l.r. 41/2011 e del relativo regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile);>>;

d) il comma 4ter è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) nel comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
<<Gli incentivi previsti dalla presente legge possono essere concessi per la stessa struttura, o unità immobiliare, una sola volta.>>;

b) il comma 8bis è abrogato.

7. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è inserito il seguente:

<<Art. 6bis

(Incentivi per gli interventi muniti
di certificato di sostenibilità ambientale)

1. Agli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 per i quali sia stata effettuata la certificazione di sostenibilità degli edifici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), si applicano gli incentivi di cui all'articolo 12 della medesima legge.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti dalla presente legge.>>;

8. Nell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, le parole <<centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 giugno 2019>>.

9. L'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, le amministrazioni comunali individuano le aree urbane degradate, applicando la procedura riportata nel bando allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2015). In tali aree la trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla

dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al DM n. 1444/1968.>>;

b) nel comma 3 le parole da <<pubblici>> fino a <<19/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<pubblici e privati, purché sia garantito il consumo di suolo zero, i comuni abbiano provveduto a redigere il relativo “piano di rottamazione” previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, e, nel caso di interventi che riguardino edilizia privata, l’amministrazione comunale approvi, con delibera del consiglio, un progetto di trasformazione urbanistica presentato dal proponente>>;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

<<7. Per gli interventi di cui al presente articolo è, altresì, obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche e modalità costruttive sostenibili attestate dalla certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile);

b) il conseguimento dell'adeguamento sismico degli edifici, ai sensi della normativa vigente.

8. Gli interventi previsti al presente articolo sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.>>.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41)

1. La legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificata:

a) all'articolo 9, nel comma 2, dopo la parola << pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge e nel disciplinare di cui all'articolo 10>>;

b) all'articolo 10, nel comma 2, le parole da <<a definire>> fino a <<previsti>> sono sostituite dalle seguenti: <<e a stabilire le soglie minime di punteggio di prestazione dell'edificio al di sotto delle quali non è possibile il rilascio del certificato di cui all'articolo 9 e l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 12>>;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: <<I comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, prevedono i seguenti incentivi in funzione del punteggio di prestazione dell'edificio, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c), come attribuito nella certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9, e nel rispetto delle soglie minime di cui all'articolo

10, comma 2:>>;

1.2) nella lettera a) sono soppresse le parole da <<, a seconda>> fino a <<attuazione>>;

1.3) la lettera c) è soppressa;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1bis. Gli interventi di edilizia sostenibile beneficiano, in funzione del punteggio di prestazione dell'edificio, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera c), come attribuito nella certificazione di sostenibilità degli edifici effettuata ai sensi dell'articolo 9, e nel rispetto delle soglie minime di cui all'articolo 10, comma 2, di un incremento, fino ad un massimo del dieci per cento, del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge. Tale volume è da intendersi al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 *sexies* della legge 17 agosto 1942, n.1150 (legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Tale incremento non costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.>>;

d) all'articolo 18, nel comma 1 è soppressa la lettera c).

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019), le parole <<entro la data prevista per la conclusione dei lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2018>>.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. I comuni possono adottare la deliberazione di all'articolo 6, comma 8, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).